

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE**  
**NEL COMUNE DI LOCARNO**

Il Municipio di Locarno, richiamata la legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art.li 192 LOC e 94 RALOC

**ordina:**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

**Art. 2**  
**Definizione**

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti a essa correlati, si richiamano gli art.li 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della legge.

**Art. 3**  
**Divieto**

<sup>1</sup>L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

<sup>2</sup>In particolare esso non è ammesso:

a) nelle zone con contenuto residenziale primario secondo il piano regolatore;

b) nel raggio di 150 m da luoghi e strutture sensibili quali:

- parchi gioco;
- scuole d'ogni ordine e grado;
- chiese e altri luoghi di culto;
- ospedali, cliniche e istituti per anziani;
- impianti sportivi e ricreativi;
- stabili amministrativi pubblici;
- alberghi, pensioni e campeggi;
- banche, uffici postali e negozi di generi alimentari;
- fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio.

**Art. 4**  
**Infrazioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite dalla competente autorità penale a norma dell'art. 199 del Codice penale svizzero.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

Adottata con risoluzione municipale del 29 agosto 2002

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC durante il periodo dal 30 agosto al 14 settembre 2002